



**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine al Piano del Consumatore proposto da Filippi Riccardo, nato a Livorno (LI) il 15/10/1953 (C.F. FLP RCR 53R15 E625 I) residente in Livorno (LI), Via Provinciale Pisana, 35, osserva quanto segue:

In data 5/7/2017, Filippi Riccardo presentava al Tribunale di Livorno istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 della Legge 3/2012; il Giudice, in data 7 luglio 2017, nominava il dott. Simone Morfini.

Con l'ausilio dell'Organismo di Composizione delle Crisi, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi, formulando la seguente proposta.

**Generalità della proposta**

La proposta prevede il taglio delle rate dei tre prestiti intestati al debitore, quello del debito risultante dallo scoperto del conto corrente acceso presso Unicredit Spa e delle tasse automobilistiche arretrate.

I debiti per imposte erariali (Irpef) e locali (Addizionali e Tari) saranno pagati interamente avendo natura privilegiata, così come sarà pagato integralmente il debito contratto per l'acquisto della casa abitativa.

***Prestiti***

Il debitore, stante la situazione, propone il taglio delle rate dei tre prestiti in essere nella misura del 60%, dichiarandosi disponibile a pagare le rate dei seguenti prestiti:

- Prestito n. 16693704 concesso dalla Compass (Gruppo Mediobanca), di cui al punto sub 1)
- Prestito Findomestic Spa 20098331401618 di cui al punto sub 3)
- Prestito concesso dalla Futuro Spa, n 563984 di cui al punto sub 4),

nella misura del 40%, senza l'aggravio della somma di euro 2.154,30, addebitata dalla Findomestic Spa a titolo di indennità di contenzioso.

La rate dei prestiti, il cui rimborso dovrebbe proseguire secondo gli originari piani di ammortamento, passerebbero da:

- Euro 107,51 a euro 43,00 per il prestito Prestito n. 16693704 concesso dalla Compass (sub 1).
- Euro 556,30 a euro 223,00 per il prestito Prestito Findomestic Spa 20098331401618 (sub 3).



- Euro 377,00 a euro 151,00 per il prestito Prestito concesso dalla Futuro Spa, n. 563984 (sub 4).

### ***Conto corrente***

La proposta prevede inoltre un taglio del 60% del debito di euro 2.324,70 (o della somma che risulterà al momento dell'eventuale omologazione) in essere nei confronti della Unicredit Banca Spa, per scoperto di conto corrente. L'importo residuo di circa euro 930 sarà saldato in 24 rate mensili di 38,75, senza aggravio di interessi.

### ***Tasse automobilistiche***

La proposta prevede inoltre un taglio del 60% del debito di euro 508,61 per tasse automobilistiche arretrate anni 2015, 2016 e 2017. L'importo residuo di euro circa 203 euro, senza sanzioni e interessi, sarà saldato entro sei mesi dall'eventuale omologazione.

Così facendo il sig. Filippi potrebbe garantire l'equilibrio tra entrate annuali nette complessive, circa euro 24.000,00 e le uscite totali annua complessive di circa 22.543,00, di cui euro 13.040 per esigenze e mantenimento della famiglia ed euro 9.500 per le rate dei prestiti (circa 5.000 per i prestiti soggetti a falcidia e 4.500 per il mutuo ipotecario non falcidiato).

La tabella seguente, che riporta i dati annuali attuali e quelli ipotizzati a seguito dell'omologazione del piano, mostra che, col taglio proposto del 60%, il debitore sarà in grado di far fronte a tutte le uscite.

Il margine di circa 1.400 euro, che ipoteticamente residua dopo il taglio proposto, frutto anche di una compressione delle spese per esigenze familiari relative all'alimentazione, al vestiario ed ai consumi di benzina, sarà utilizzato per far fronte al pagamento delle esposizioni arretrate, secondo quanto previsto nel piano: rateizzazione fiscale per imposte anno 2016 non soggetta a falcidia, pagamento altri debiti arretrati falcidiati (azzeramento scoperto conto Unicredit, Tari, Tasse automobilistiche e utenze varie).

Il compenso dell'OCC sarà pagato entro 36 mesi.

La proposta stima in euro 1.500,00 le spese per onorari e rimborsi dovute ad un legale necessario al deposito della proposta, da pagarsi entro 36 mesi dall'omologa.

Il debitore, infine, si rende disponibile ad effettuare la cessione volontaria pro quota ai creditori della parte disponibile della pensione e disporre l'addebito diretto delle rate mensili sui propri conti correnti accessi presso la Banca MPS Spa e la Unicredit Banca Spa.



<b>Uscite</b>	Ante piano	Post piano
	Annuali	Annuali
Energia elettrica e abb.to tv	480	480
Gas	840	840
Acqua	720	720
Bollo auto	120	120
Bollo scooter	36	36
Ass.auto	372	372
Ass.scooter	180	180
Medicinali	240	240
Telefoniche	120	120
Abbonamento computer	240	240
Abbigliamento	600	480
Alimentazione e prodotti casa	7.200	6.250
Carburante Scooter	300	300
carburante Auto	1.200	900
Mutuo Ipotecario	4.500	4.500
Imposte 2015 rateizzate	801	801
Condominio	324	324
Assicurazione casa	96	96
Tari	341	341
Varie e eventuali	200	200
Prestito Futuro spa	4.524	1.810
Prestito Findomestic	6.676	2.670
Prestito Compass	1.308	523
<b>Totale</b>	<b>31.417</b>	<b>22.543</b>
<b>Reddito netto</b>	<b>23.948</b>	<b>23.948</b>
<b>Margine</b>	<b>-7.469</b>	<b>1.405</b>

▯▯▯

L'art. 6 della Legge 3/2012 prevede che si intende "per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

La stessa norma, in apertura, spiega che la legge ha lo scopo di "porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo" e cioè diverse dall'accordo di composizione della crisi (riservato agli imprenditori non fallibili ai sensi della legge fallimentare) ovvero dal piano del consumatore (riservato, appunto ai consumatori), ovvero dalla liquidazione del patrimonio (per entrambe tali categorie).



È, quindi, evidente che la ratio della normativa è di colmare il vuoto di tutela precedentemente presente nell'ordinamento, cosicché tutti i soggetti (almeno le persone fisiche) possano avvalersi di una procedura concorsuale al fine di risolvere una crisi da sovraindebitamento.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di circa € 253.000, così composta:

Prestito n. 16693704 concesso dalla Compass euro	8.066,74
Prestito n. 11830969 concesso dalla Compass euro	1.018,24
Prestito Findomestic Spa n. 20098331401618 euro	31.507,75
Prestito n. 563984, concesso dalla Futuro Spa euro	45.240,00
Mutuo ipotecario Unicredit Banca Spa euro	160.500,00 (somma complessiva)
Unicredit Banca Spa (cc n. 0000400799390) euro	2.324,70
Debiti fiscali anni pregressi euro	1.550,00
Debiti fiscali anno 2016 euro	2.050,00
Debito Tari euro	340,00
Tasse automobilistiche euro	508,61

- il nucleo familiare del ricorrente è formato da: Filippi Riccardo, la moglie Pezzati Mirella nata a Livorno il 29 luglio 1952 e la figlia Filippi Giulia nata a Livorno il 7 febbraio 1987, con lavori saltuari
- le spese annue complessive, calcolate sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente e da quelli acquisiti dall'OCC, ammontano ad euro 31.417, corrispondenti a circa 2.618 mensili;
- la pensione annuale netta, su cui è possibile far riferimento sia per la partecipazione al mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a 23.948, corrispondenti a 1.995 euro mensili.
- il sig. Filippi ha ricevuto lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 19 settembre 2017 dalla Mecstart srl di Livorno presso cui lavorava con contratto di lavoro part time. Detta circostanza ha privato il debitore di un'entrata di circa 1.000 euro mensili, corrispondenti a circa 700, 750 euro netti mensili.



È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da vari prestiti contratti nel corso degli anni che hanno portato a rate non più sostenibili.
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, il piano del consumatore presentato è l'unica possibilità che il ricorrente ha per far fronte ai debiti contratti nel tempo.

Per ciò che concerne l'alternativa liquidatoria l'OCC ha osservato che la stessa non sarebbe conveniente rispetto al piano proposto. L'unico cespite di valore è il bene immobile in comproprietà con la moglie. La liquidazione di detto bene, pur prescindendo da ogni riflessione in ordine alle pregnanti conseguenze che si ripercuoterebbero sulla famiglia nel caso di vendita della casa abitativa, verosimilmente non porterebbe alcun beneficio ai creditori falcidiati. Il valore di liquidazione dell'immobile, acquistato nel 2007 per 150 mila euro, probabilmente non sarebbe neppure sufficiente a saldare il debito residuo, poco meno di 161 mila euro, nei confronti del creditore ipotecario (Unicredit Banca Spa).

Gli altri beni, elencati nella proposta (Autovettura Fiat Punto targata CL 715 NL dell'anno 2004 e Motociclo Kwang Yang targato BK 21034 dell'anno 2003), sono privi di valore significativo.

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione sono stati tempestivamente comunicati dall' o.c.c. a tutti i creditori. Sono stati precisati alcuni crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo Legge 3/2012.

La Compass con Pec del 30 ottobre 2017 manifestava il proprio dissenso al piano contestando l'importante decurtamento dell'importo da restituire e l'eccessiva durata del piano di rimborso delle rate da pagare che, ad oggi, sono quantificabili in n. 72 rate (per un arco di tempo di sei anni). La Com-



pass fa riferimento all'orientamento giurisprudenziale che considera inammissibili i piani del consumatore che eccedano la durata quinquennale, ciò a tutela degli interessi del creditore ed, in generale, del sistema economico.

In data 22 novembre 2017 ha proposto opposizione all'omologazione Futura Spa.

In sintesi la Futura Spa contesta l'eccessiva durata del piano, la sua convenienza e la sussistenza dei requisiti di meritevolezza.

All'udienza del 20 dicembre 2017, il Giudice ha invitato il debitore a valutare se modificare la proposta prevedendo, in ragione della garanzia costituita dalla cessione del quinto della pensione, un'abbreviazione dei tempi di soddisfazione della Futuro spa, in modo tale da mantenere l'orizzonte temporale del piano del consumatore entro il limite di 6 anni (in linea con le conclusioni in via subordinata formulate dalla stessa Futuro s.p.a.).

Ha invitato Futuro a valutare positivamente l'eventuale proposta modificata, alla luce del vantaggio che acquisirebbe in termini di anticipata soddisfazione del credito, seppure con una falcidia pari agli altri creditori.

Il debitore, aderendo all'invito del Giudice, ha modificato la proposta, depositandola in cancelleria e inviandola ai creditori con Pec del 12 gennaio 2018.

La modifica determina un'anticipazione della data finale di adempimento del credito nei confronti di Futuro S.P.A. al 31.12.2023 (rispetto alla data precedente che era fissata per il luglio 2025), con conseguente aumento della rata mensile, considerata la falcidia del 60%, da € 151 a € 191.

L'OCC confermava il proprio giudizio di fattibilità espresso in sede di deposito della proposta iniziale, depositando in cancelleria la relativa attestazione.

La Futuro spa comunicava di non aderire all'invito formulato dal Giudice all'udienza del 20 dicembre 2017, in quanto giudicata non migliorativa nella percentuale di soddisfo del suo credito.

Inoltre, all'udienza del 7.2.2018, avanzava un ulteriore motivo di opposizione, deducendo l'impossibilità di falcidia del credito garantito da cessione del quinto della pensione.

Per ciò che concerne la doglianza relativa all'eccessiva durata del piano, preliminarmente si osserva che il piano poggia il proprio presupposto sulla falcidia delle rate, senza alterare le scadenze previste nei piani di ammortamento (anzi migliorandola per quanto riguarda futuro s.p.a.).

Inoltre, se è condivisibile il principio espresso più volte dalla Suprema Corte in tema di concordato preventivo, ma certamente applicabile anche alle procedure concorsuali cd. minori, secondo cui lo scopo primario (in termini di causa concreta) del concordato preventivo consiste nella necessaria previsione del superamento dello stato di crisi "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 1521/13 e le successive Sez. I, 30/04/2014, n. 9541; Sez. I, 25/09/2013, n. 21901), non sembra che una durata del piano di 6 anni, a fronte di una percentuale di soddisfazione



del 40% del credito originario, possa comportare una violazione della causa concreta del piano del consumatore.

In ordine alla seconda doglianza, la convenienza, il ceto creditorio in generale, come argomentato nella relazione dell'OCC, sarebbe penalizzato dall'alternativa liquidatoria, stante la situazione del patrimonio del debitore sopra illustrata.

In ordine alla terza doglianza, la meritevolezza, l'OCC nella relazione ha dato conto del tenore di vita modesto del debitore e della compatibilità dei prestiti contratti coi flussi di reddito. Osserva, infatti, l'OCC che proprio la circostanza dell'intervenuto licenziamento ha provocato una situazione di effettivo e concreto sovraindebitamento, venendosi a creare la condizione soggettiva di ammissione alla procedura, tant'è vero che lo stesso professionista, investito della questione in data antecedente al licenziamento di settembre 2017, aveva espresso forti dubbi sulla concreta sussistenza di una situazione di sovraindebitamento, segno evidente che le entrate sui cui fino a tale momento il Filippi poteva contare, erano sostanzialmente in grado di mantenere, seppur con difficoltà, lo stesso livello di indebitamento.

È stata, pertanto, proprio la sopravvenienza del licenziamento, con conseguente venir meno di una consistente entrata mensile a determinare lo squilibrio patrimoniale.

La comunicazione di assenza di carichi di ruolo esattoriali, inviata dalla Agenzia Entrate Riscossione (Prot 2017 EQUISDR 1574224 del 7 novembre 2017), costituisce fattore positivo ai fini della valutazione del requisito della meritevolezza.

A non dissimili conclusioni si perviene esaminando la comunicazione della Centrale Rischi, inviata dalla Banca d'Italia (Prot 0000001043607 del 29 agosto 2017), che risulta priva di criticità, oltre quelle inerenti ai prestiti in essere.

Il sig. Filippi, infine, risulta aver regolarmente pagato le rate del mutuo ipotecario bancario acceso per l'acquisto della casa abitativa.

In conclusione, non sussistono elementi per ritenere che il Filippi abbia contratto obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbia causato colposamente il sovraindebitamento, mentre la causa principale dello stesso va rinvenuta nell'avvenuto licenziamento, con venir meno di una sicura entrata mensile.

Quanto, infine, alla dedotta impossibilità della falcidia dei crediti garantiti da cessione della pensione, a prescindere dalla tardività della doglianza, come più volte ritenuto da questo giudice (con provvedimenti confermati dal Tribunale in sede di reclamo) la stessa è infondata.

Innanzitutto, il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di stipendio (o di pensione) soltanto nel momento in cui egli matura il diritto



to a percepire il relativo rateo mensile di stipendio (e relativamente al TFR soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro).

Sul primo punto occorre infatti ricordare che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).

Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

A conferma di ciò milita anche un ulteriore argomento ricavabile dal tenore dell'art. 12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano “deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”, con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con la conseguenza che anche in caso di procedura di sovraindebitamento, la cessione non è opponibile alla procedura se, alla data dell'omologa, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (arg. ex Cass. 551/12).

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

Deve essere eseguita la comunicazione dell'omologa all'Ente pensionistico affinché la pensione ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a favore del ricorrente, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).





P.Q.M.  
OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto dal Filippi Riccardo con l'assistenza dell'O.C.C.  
Dott. Simone Morfini

DISPONE

- 1) Che sia sospesa, fino a completamento del Piano del Consumatore, la richiesta del prelievo della cessione del quinto della pensione del Sig. Filippi a favore di Futuro Spa;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito della pensione e del pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul sito internet del Tribunale di Livorno;
- 5) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 6) liquida il compenso dell'organismo di composizione della crisi come concordato in euro 2.000,00 oltre iva e cpa da corrispondersi entro 36 mesi dal presente provvedimento del Giudice.

Si comunichi.

Livorno, 7 febbraio 2018

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

